

N. 375/2025 P.U. CCI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI FIRENZE

SEZIONE V CIVILE

Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, nella persona del giudice Cristian Soscia;
sul ricorso per l'omologazione di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e ss., CCII, proposto da

- [] nata a [] nella sua
qualità di titolare dell'impresa individuale [] con
sede in Firenze, Via []

all'esito dell'udienza del 10.3.2026;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato il 23.10.2025 la sig.ra [] ha presentato una proposta di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e ss., CCII.

La domanda è stata formulata con l'ausilio dell'OCC istituito presso la camera di commercio di Firenze, nella persona del gestore della crisi dott.ssa []

Alla domanda è stata allegata relazione particolareggiata del gestore della crisi con il contenuto previsto dall'art. 74, comma 2, lett. da a) a g), CCII.

Chiesti chiarimenti su alcuni aspetti della proposta, forniti gli stessi e depositata integrazione della relazione del gestore, con decreto dell'8.1.2026 è stata aperta la procedura di concordato minore con nomina quale commissario giudiziale della dott.ssa [] e assegnazione delle prescrizioni di cui all'art. 78 CCII.

Espletate le procedure di voto, all'udienza del 10.3.2025 il giudice ha riservato la decisione.

Va preliminarmente ritenuta la propria competenza territoriale, avendo l'impresa individuale della ricorrente sede in Firenze.

Deve rilevarsi che sussistono nel caso di specie i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal codice della crisi.

La debitrice svolge, sotto forma di impresa individuale, attività di centro estetico.

I dati contabili degli ultimi tre esercizi rilevanti (2022, 2023 e 2024, essendo la domanda stata presentata nel 2025) estratti dalle situazioni contabili e dal registro dei beni ammortizzabili (All. 2-3 ricorso) riportano i seguenti valori:

SITUAZIONE CONTABILE	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
ATTIVO	32.768,00	32.768,00	32.768,00
DEBITI	349.915,31	349.915,31	349.915,31
RICAVI	28.502,98	32.398,30	30.706,98

Per l'esercizio 2025 sono indicati ricavi dell'attività d'impresa pari a € 32.200,00.

Il reddito netto a disposizione della debitrice nell'anno 2024 è stato pari a € 11.090,00, ed è comprensivo del reddito d'impresa (€ 6.305,00) e dell'assegno unico per i figli (€ 4.785,60).

La ricorrente, di contro, è gravata da debiti liquidi ed esigibili per € 350.635,31.

La proposta di concordato minore promana, dunque, da debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, che si trova in stato di sovraindebitamento, essendo evidente l'impossibilità della ricorrente di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

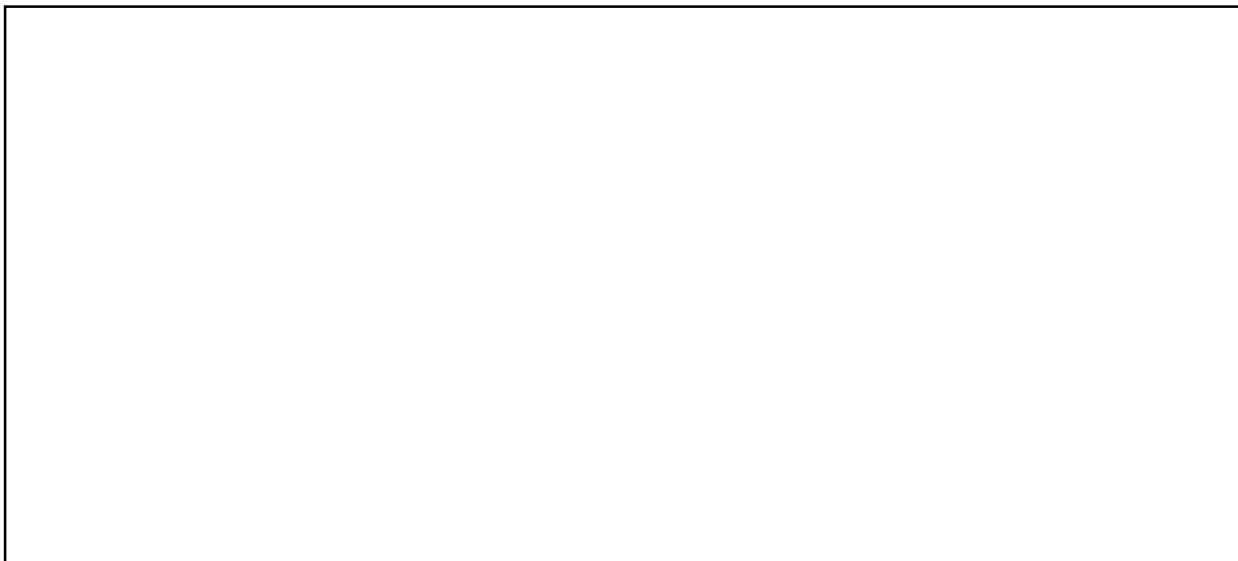
1) La situazione di sovraindebitamento della ricorrente

Come risulta dalla proposta, dalla documentazione allegata al ricorso e della relazione dell'OCC, la situazione di sovraindebitamento sarebbe dipesa dalle seguenti vicende.

La sig.ra [] 1994 svolge in proprio l'attività di estetista presso i locali condotti in locazione a Firenze, in Via []

Per molti anni avrebbe condotto l'azienda con soddisfazione, e con guadagni che le avrebbero consentito una vita serena.

I problemi sarebbero iniziati nel 2009, quando la sig.ra [] sarebbe andata a convivere con il sig. [] futuro padre dei suoi due figli nati rispettivamente nel 2010 e nel 2013, in un appartamento a Scandici condotto in locazione.



In un contesto già difficile si sarebbe inserita anche una vicenda lavorativa, riguardante l'acquisto in leasing con Banca Intesa S.p.a. di un particolare macchinario per trattamenti estetici. Tale macchinario in realtà non avrebbe mai funzionato (e ancor oggi si troverebbe, inutilizzato, nel negozio della ricorrente), nonostante le rassicurazioni del fornitore e gli interventi di riparazione e sostituzione. La banca avrebbe tuttavia richiesto il rimborso di tutto il corrispettivo pagato al fornitore del macchinario; la vicenda sarebbe sfociata in un contenzioso che avrebbe visto la sig.ra soccombere (All. 10). Inoltre, la ricorrente avrebbe dovuto restituire tutti gli acconti ricevuti dalle clienti alle quali aveva promesso di eseguire i trattamenti con il nuovo macchinario.



In conclusione, la sig.ra si troverebbe in maniera totalmente incolpevole in stato di sovraindebitamento.

L'OCC nella propria relazione ha rappresentato come le vicende familiari e lavorative sopra descritte abbiano inciso sulla capacità reddituale della ricorrente.

Dal prospetto annuale dei ricavi (pag. 12 relazione OCC), si evince come l'attività esercitata dalla sig.ra [] abbia subito una rilevante contrazione nel 2022, quando i ricavi sono passati da circa € 40.000,00 del 2021 a circa € 30.000,00; negli anni successivi, e cioè 2023 e 2024, vi è stata un'ulteriore diminuzione a € 28.000,00 circa (cfr., sempre, pag. 12 relazione).

In definitiva, secondo l'OCC, l'incapacità della sig.ra [] di far fronte alle obbligazioni assunte *«trova origine in una pluralità di fattori di natura personale, familiare e imprenditoriale, i quali – in maniera interconnessa – hanno progressivamente compromesso la sostenibilità economica dell'attività e la continuità dei pagamenti. Dalle dichiarazioni rese dalla debitrice, verificate dallo scrivente gestore anche mediante l'esame documentale e contabile, si evince che l'impresa individuale ha subito una significativa riduzione della marginalità economica, a partire dal 2022, a causa della contrazione dei ricavi e dell'impossibilità di garantire una gestione ordinaria dell'attività lavorativa. Tali difficoltà si sono manifestate in concomitanza con eventi straordinari che hanno inciso direttamente sulla capacità lavorativa della debitrice, imponendole una riduzione degli orari di apertura e la rinuncia al personale dipendente. A ciò si è aggiunto il peso di scelte imprenditoriali effettuate in condizioni di vulnerabilità personale – come l'acquisto di un macchinario poi risultato inutilizzabile – che hanno determinato un ulteriore aggravio sul piano finanziario, anche per effetto della soccombenza in sede giudiziale con conseguente obbligo di pagamento del debito residuo verso la società di leasing. Si rileva inoltre che l'assenza di una rete familiare di supporto stabile e continuativo ha imposto alla debitrice l'onere esclusivo di gestione sia dell'attività lavorativa che del nucleo familiare, riducendo in modo sostanziale la sua capacità reddituale e, quindi, la possibilità di far fronte agli impegni assunti verso i creditori. Nel complesso, la condizione di sovraindebitamento risulta riconducibile a una sequenza di eventi straordinari, non prevedibili né imputabili a dolo o colpa grave, che hanno inciso in modo*

determinante sull'equilibrio economico-finanziario della debitrice, compromettendone la regolarità degli adempimenti obbligatori».

--

Tutto ciò, ovviamente, ha influito sulla sua capacità lavorativa e sui costi di gestione della piccola attività della ricorrente; come se non bastasse, poi, in tale contesto si è inserita anche la vicenda del macchinario preso in leasing ma mai utilizzato causa malfunzionamento, che ha causato ulteriori problematiche economiche in una situazione già difficile di suo.

2) Passività e attività; reddito e determinazione delle spese mensili

Il passivo esposto dalla ricorrente nel ricorso e verificato dal gestore della crisi risulta essere pari a € 350.635,31, composto come da seguente tabella:

SITUAZIONE DEBITORIA			
Denominazione/Nome e Cognome	Importo	Ordine di privilegio	Indirizzo PEC
OCC-Camera di commercio e spese	3.016,36	Prededuzione	cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it
Rossella Montoro	1.512,00	Priv.2751-bis c. 1	
Rag. Passeri Alessandra	3.146,60	Priv.2751-bis c. 2	a.passeri@consulentidellavoropec.it
Dott.ssa Deriso Francesca	6.240,00	Priv.2751-bis c. 2	francesca.deriso@odcc Firenze.it
Avv. Pinzani Elettra	15.194,35	Priv.2751-bis c. 2	elettra.pinzani@firenze.pecavvocati.it
Inps	4.599,33	Priv. 2753	direzione.provinciale.firenze@postacert.inps.gov.it
Inail	288,00	Priv. 2753	firenze@postacert.inail.it
Agenzia entr. Riscossione	185.142,23	Priv. 2752	tos.procedure.concorsuali.speciale@pec.agenziaiscossione.gov.it
Agenzia delle Entrate	6.628,82	Priv. 2752	dp.firenze@pec.agenziaentrate.it
Comune di Firenze	2.700,19	Priv. 2752	protocollo@pec.comune.fi.it
Comune di Scandicci	785,00	Priv. 2752	comune.scandicci@postacert.toscana.it
Agenzia Entrate Riscossione	11.351,88	Chirografo	tos.procedure.concorsuali.speciale@pec.agenziaiscossione.gov.it
Comune di Firenze	844,73	Chirografo	protocollo@pec.comune.fi.it
CCIAA di Firenze	159,00	Chirografo	cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it
Crio SPV SRL	22.261,64	Chirografo	criospv@pec.spv-services.eu
Alicudi SPV SRL	22.468,45	Chirografo	allicudi.spv@pec.spv-services.eu
Banca IFIS SPA	34.747,86	Chirografo	ifisopline@stino@bancaifis.legalmail.it ; ifisopline@stino@bancaifis.legalmail.it
Condominio Via Aretina 174/A	2.336,81	Chirografo	delbenecondominiale@pec.it
Perlestetica SRL	7.973,07	Chirografo	perlestetica.srl@pec.it
Tim SPA	2.279,00	Chirografo	telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Guadagnare nel beauty srl	11.370,21	Chirografo	guadagnarenelbeauty@pec.it
Liquidazione giudiziale EFPEPI	600,00	Chirografo	cur.efpepiautomobilisrl@mypec.it
Europa factor PER Wind spa Eni gas e luce	2.129,95	Chirografo	europafactor@pec.it
Horizon SPV per SEAT pagine gialle spa	1.406,19	Chirografo	horizonspv@legalmail.it
CNA Firenze	265,05	Chirografo	cnafirenze@cert.cna.it
Comune di Scandicci	1.024,52	Chirografo	comune.scandicci@postacert.toscana.it
TOTALE	350.635,31		

Quanto alle **poste attive del patrimonio**, la sig.ra

- ✓ non risulta essere proprietaria di beni immobili;
- ✓ è proprietaria, insieme ad altro soggetto, di autovettura Fiat tg. DC029GG immatricolata il 9.6.2006 (all.6 ricorso);
- ✓ è proprietaria delle attrezzature di modesto valore necessarie per l'esercizio dell'attività d'impresa (all.5 ricorso);
- ✓ ha a disposizione la somma di € 45.000,00 rinvenuta dalla vendita (antecedente al deposito del ricorso) della quota-parte di 1/3 della proprietà di un bene immobile pervenuto per successione della madre.

Quanto al **reddito** della ricorrente, lo stesso deriva essenzialmente dalla sua attività d'impresa. Il reddito relativo agli anni 2025, 2026 e 2027, secondo le previsioni di piano, risulta essere il seguente (cfr. integrazione domanda e relazione OCC):

COSTI		RICAVI		COSTI		RICAVI		COSTI		RICAVI	
ACQUISTI	5.949,64 €	VENDITE & PRESTAZIONI	32.200,82 €	ACQUISTI	5.949,64 €	VENDITE & PRESTAZIONI	39.284,99 €	ACQUISTI	5.949,64 €	VENDITE & PRESTAZIONI	39.284,99 €
COSTI PER SERVIZI	3.934,09 €			COSTI PER SERVIZI	3.934,09 €			COSTI PER SERVIZI	3.934,09 €		
COMPENSI E PROVVIGIONI	400,00 €			COMPENSI E PROVVIGIONI	400,00 €			COMPENSI E PROVVIGIONI	400,00 €		
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	8.113,33 €			COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	8.113,33 €			COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	8.113,33 €		
fitti passivi	7.200,00 €			fitti passivi	7.200,00 €			fitti passivi	7.200,00 €		
altri costi di noleggio	913,33 €			altri costi di noleggio	913,33 €			altri costi di noleggio	913,33 €		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	68,00 €			ONERI DIVERSI DI GESTIONE	68,00 €			ONERI DIVERSI DI GESTIONE	68,00 €		
totale costi	18.465,07 €	totale ricavi	32.200,82 €	totale costi	18.465,07 €	totale ricavi	39.284,99 €	totale costi	18.465,07 €	totale ricavi	39.284,99 €
risultato	13.735,75 €			Reddito lordo	39.284,99 €			Reddito lordo	39.284,99 €		
inps fissi	4.400,00 €			Inps fissi (rid. Forlett. 35%)	2.900,00 €			Inps fissi (rid. Forlett. 35%)	2.900,00 €		
irpef a debito	1.182,00 €			Imposta sostitutiva (15%)	3.513,14 €			Imposta sostitutiva (15%)	3.513,14 €		
				Inps a percentuale (%)	1.302,61 €			Inps a percentuale (%)	1.302,61 €		
Reddito netto annuale	8.153,75 €			Reddito forfettizzato lordo	26.320,95 €			Reddito forfettizzato lordo	26.320,95 €		
assegno unico	4.785,00 €			assegno unico	4.785,00 €			assegno unico	4.785,00 €		
				differenziale costi reali - forfettizzati	-5.501,02 €			differenziale costi reali - forfettizzati	-5.501,02 €		
Reddito netto mensile	1.078,23 €			Reddito netto mensile	1.490,76 €			Reddito netto mensile	1.490,76 €		
	12.938,75 €				17.889,17 €				17.889,17 €		

Le **spese mensili** per il mantenimento proprio e della famiglia sono state quantificate in € 2.138,03, come da tabella seguente:

PROSPETTO SPESE MANTENIMENTO	
Prodotti alimentari	662,16 €
Abbigliamento e calzature	141,20 €
Locazioni e consumi	500,00 €
Servizi per la casa	50,00 €
Spese mediche	132,00 €
Trasporti e uso auto	200,00 €
Spese sportive	132,94 €
Spese telefoniche	93,48 €
Spese istruzione	26,25 €
Servizi ristorazione e alloggio	50,00 €
Servizi per la cura della persona	150,00 €
TOTALE	2.138,03 €

In punto di quantificazione delle spese, il gestore ha affermato che «*Il prospetto delle spese di mantenimento indicate dalla debitrice sono state in parte giustificate con l'allegazione di quietanze di pagamento (Allegato 11). Per le spese non documentate la sottoscritta ha verificato la spesa media mensile delle famiglie riportata nelle tabelle ISTAT relativamente all'anno 2023 (allegato 12) che risulta essere per un nucleo familiare di tre persone pari ad euro 3.291,53*».

La determinazione delle spese può dunque ritenersi congrua.

3) La proposta di concordato minore

È stato elaborato un piano di soddisfacimento dei creditori indicante in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento con l'ausilio del professionista nominato dal Tribunale con le funzioni di gestore della crisi, nella persona della dott.ssa

Come risulta dalla domanda e dai successivi chiarimenti, la proposta si sostanzia in un concordato minore basato sulle seguenti assunzioni:

- a) prosecuzione dell'attività d'impresa della debitrice, i cui flussi tuttavia non sono messi a disposizione dei creditori, in quanto totalmente assorbiti per il sostentamento della debitrice e della sua famiglia;
- b) messa a disposizione della somma di € 45.000,00 derivante dalla vendita della quota del bene ereditario;
- c) rinuncia da parte delle professioniste (inserite nella classe C, *v.infra*) del 25% del proprio credito privilegiato ex art. 2751-bis, n. 2) c.c. condizionata all'omologazione del concordato.

I creditori sono stati suddivisi nelle seguenti classi:

CLASSE	TIPOLOGIA	IMPORTO CREDITO	% SODDIF	IMPORTO PAGAMENTO
A	Prededucibili	€ 3.016,36	100%	€ 3.016,36
B	Privilegiati art. 2751-bis, n. 1) c.c.	€ 1.512,00	100%	€ 1.512,00
C	Privilegiati art. 2751-bis n. 2) c.c.	€ 24.580,95	75%	€ 18.435,71
D	Privilegiati art. 2753 c.c.	€ 74.943,42	22,22%	€ 16.654,68

E	Privilegiati art. 2752 c.c.	€ 125.364,22	1,849%	€ 2.317,28
F	Privilegiati art. 2753 c.c. degradati	€ 74.943,42	1,476%	€ 860,34
G	Privilegiati art. 2752 c.c. degradati	€ 125.364,22	1,32%	1.624,21
H		€ 121.218,36	1,10%	1.333,40

Come sopra accennato, la classe C, composta dai crediti ex art. 2751-bis, n. 2), c.c. è soddisfatta nella percentuale del 75%, in quanto le professioniste che hanno maturato i loro crediti *ante* domanda (Rag.) hanno dichiarato (cfr. dichiarazioni sottoscritte dalle creditrici allegate alla nota di deposito del 27.11.2025) di rinunciare al 25% di quanto dovuto subordinatamente all'omologazione del concordato minore, per un totale di € 6.135,24.

Il pagamento dei creditori sarebbe immediato, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, tenuto conto che la somma di € 45.000,00 sarebbe già a disposizione della debitrice.

3) Lo svolgimento del procedimento e gli esiti del voto

Emesso il decreto ex art. 78 CCII e nominato il commissario giudiziale, nel termine fissato nel provvedimento sono state espletate le operazioni di voto.

Dalla relazione depositata dal commissario si legge che l'esito dei voti è stato il seguente:

Totale Crediti Ammessi Al voto	341.473,71 €
Totale Crediti con voto favorevole	91,09%

Totale Classi Votanti	7
Totale Classi Favorevoli	7

Il concordato è stato dunque approvato dalla totalità delle classi.

4) Le valutazioni del tribunale

Ai fini del giudizio di omologa, deve rilevarsi come la valutazione del piano che il giudice è chiamato a svolgere non possa inerire alla convenienza della proposta, giudizio che è riservato alla massa dei creditori concorsuali, che sono chiamati ad esprimersi sulla stessa con l'eventuale approvazione, nonché al singolo creditore concorsuale che abbia dissentito in sede di votazione, cui deve ritenersi sia riservato lo strumento della contestazione della convenienza della proposta.

Il giudice è chiamato a valutare esclusivamente la legittimità del procedimento e la fattibilità del piano sottostante alla proposta di concordato.

Quanto al primo profilo, si tratta di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura concorsuale, la carenza di ragioni ostative all'omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazione a norme imperative.

Sotto questo aspetto, la domanda supera il vaglio che il tribunale è chiamato a compiere.

La domanda, come sopra sinteticamente descritta, rientra nella categoria di concordato minore c.d. **in continuità** prevista dall'art. 74, comma 1, CCII, riservata all'imprenditore o al professionista e consistente in una proposta che consenta di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale svolta.

La particolarità dell'ipotesi che occupa è la seguente: seppur in effetti è previsto che l'attività imprenditoriale della debitrice (centro estetico condotto in forma di impresa individuale) prosegua, i flussi derivanti da tale attività non vengono messi a disposizione dei creditori, ma utilizzati per le spese di mantenimento propri e del proprio nucleo familiare (composto dalla debitrice e dai due figli nati nel 2010 e nel 2013), del quale ella si deve esclusivamente occupare, a causa delle vicende di vita e lavorative sopra descritte.

L'attivo concordatario è, di fatto, rappresentato dal retribuito della vendita della quota parte della proprietà del bene pervenuto in successione alla debitrice, pari a € 45.000,00, oltre alla rinuncia, condizionata all'omologazione, di una parte del credito delle professioniste (25% del loro credito, pari a € 6.135,24).

Occorre indagare se tale fattispecie sia ammissibile.

L'art. 74, comma 3, CCII prevede che *«La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi»*; a sua volta, il comma 4 prevede che *«Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo [e cioè quelle sul concordato preventivo di cui all'art.84 e ss. CCII] in quanto compatibili»*.

Appare necessario, allora, comprendere se nel richiamo di compatibilità rientri anche la norma di cui all'art. 84, comma 3, CCII, secondo cui *«Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta»*; se così fosse, nel caso concreto, il concordato minore non potrebbe essere omologato, in quanto i creditori non vengono soddisfatti, nemmeno in misura non prevalente, dal ricavato della continuità.

Ritiene il Tribunale, invece, in accordo con altra giurisprudenza di merito (Trib. Bologna 22.3.2024, su) che una proposta di tal guisa sia ammissibile.

Dalla libertà di contenuto della proposta e dalla possibilità di soddisfacimento, anche parziale e in qualsiasi forma, dei crediti, si desume che la proposta non debba essere necessariamente ancorata alla soddisfazione dei crediti tramite la continuità.

D'altro canto, tale disciplina, connotata da una maggiore semplicità della procedura e dalla particolare tipologia dei debitori che possono farvi ricorso, mira, in primo luogo, al recupero delle piccole realtà imprenditoriali e professionali. Lo scopo della norma è reinserire nel circuito

economico l'impresa minore o il professionista, proprio attraverso la continuazione dell'attività tipica; è tutelata la continuità di per sé – quale strumento, appunto, di reinserimento dell'imprenditore/professionista – a prescindere dalla sua capacità di produrre flussi al servizio dei debiti concordatario. Tale soluzione meglio si attaglia alla *ratio* della disciplina del concordato minore, caratterizzata dalla massima libertà delle forme della ristrutturazione del debito e del contenuto del piano; se dunque vengono rispettati i requisiti di ammissibilità previsti dalla tipologia di concordato prescelto, la proposta potrà essere omologata.

In conclusione, la norma di cui all'art. 84, comma 3, CCII deve intendersi specificamente riferita al concordato c.d. "maggiore" e non può essere applicata, in quanto non compatibile, al concordato minore.

Passando al trattamento dei crediti privilegiati, che vengono soddisfatti non integralmente, è stata allegata attestazione del gestore della crisi ai sensi dell'art. 75, comma 2, CCII.

L'OCC ha riferito quanto segue:

«Il degrado dei privilegi generali mobiliari

La proposta presentata dalla sig.ra si basa su un piano che prevede il pagamento dei debiti che sono caratterizzati dalla sola tipologia di privilegi generali mobiliari.

E' presente anche un bene strumentale (nello specifico un'attrezzatura per servizi di estetica) acquisito tramite un contratto di leasing oggetto di una causa legale per mancato funzionamento. Il bene e' attualmente ancora all'interno dell'azienda, e dalle informazioni assunte la società di leasing non ha mai esercitato l'azione di rivendica o restituzione.

Il bene comunque risulta senza alcun valore commerciale».

Beni ceduti ai creditori

Per quanto riguarda i beni ceduti ai creditori, i beni mobili rinvenuti all'interno dell'azienda risultano vetusti quindi senza alcun valore commerciale come si evince dal registro dei beni ammortizzabili. Non sono presenti rimanenze di magazzino e vista la tipologia di attività svolta non risultano crediti commerciali.

L'unico bene che viene ceduto ai creditori è rappresentato dal ricavato della vendita immobiliare della propria quota ricevuta per successione della morte della madre a rogito Notaio ^{Per} in data 24.02.2024.

Il corrispettivo realizzato e posto a disposizione dei creditori al netto della quota parte dei debiti della De Cuius e' pari ad euro 45.000,00

Disponibilità liquide

Si tratta della liquidità messa a disposizione dalla debitrice per euro 45.000,00 detenuta su due conti correnti intestati alle zie della debitrice.

Il valore di realizzo pertanto è di euro 45.000,00.

Azienda

Per quanto riguarda l'azienda non e' oggetto di cessione ai creditori in quanto risulta essere l'unica fonte di sostentamento per la sig.ra **Pt_1** e della sua famiglia».

Come già rilevato, l'attivo concordatario è rappresentato dalla messa a disposizione della somma di € 45.000,00 e dal *surplus* di € 6.135,24, dato dalla parziale rinuncia dei crediti delle professioniste, la cui restante parte (75% del credito) è inserita nella classe C.

La situazione debitoria con riferimento ai creditori privilegiati è la seguente:

<u>PRIVILEGIO GENERALE</u>	<u>CAPITALE</u>
<u>Privilegio ex art. 2751-bis c. 1 n° 1 – dipendenti</u>	1.512,00 €
<u>Privilegio ex art. 2751-bis c. 1 n° 2 – professionisti</u>	24.580,95 €
<u>Privilegio ex art. 2753 Previdenziali</u>	74.943,42 €
<u>Privilegio ex art. 2752 tributi diretti</u>	125.364,22 €

Chiarito quanto sopra, l'OCC ha **concluso** rilevando «che il ricavato dell'attivo in caso di concordato minore sarà non inferiore a quello realizzabile con una liquidazione controllata e che comunque i creditori privilegiati falcidiati subiranno una decurtazione nel concordato non superiore a quella che subirebbero nel caso di liquidazione controllata o di altre modalità alternative di liquidazione o alienazione del patrimonio aziendale» e ha attestato «- che il piano concordatario proposto dalla sig.ra [...] **[...]** non consente la soddisfazione integrale dei suddetti creditori muniti di privilegio generale sui beni descritti nella presente relazione e di proprietà della ricorrente, ma ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, e che il trattamento stabilito per ciascuna classe non ha l'effetto di alterare l'ordine legittimo di prelazione; - che i creditori assistiti da privilegio generale mobiliare subiscono in sede di concordato una falcidia non superiore a quella prevista nel caso di riparto nell'ambito di una procedura liquidatoria individuale o collettiva e che non risulta essere in alcun modo alterato l'ordine delle cause legittime di prelazione».

Con riferimento al trattamento dei crediti fiscali e contributivi, deve rilevarsi come il legislatore, nell'ipotesi di concordato minore, abbia assimilato tale tipologica di crediti agli altri crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, con la regola generale della loro falcidiabilità in caso di incapacienza totale o parziale dei beni, come attestato dall'OCC ex art. 75 comma 2 CCII.

In particolare, la norma in questione non fa distinzione tra crediti erariali e previdenziali e altri crediti privilegiati, di talché non vi sono ragioni per una differenziazione di disciplina e di

trattamento. Ad ogni modo, la proposta ha previsto specifico classamento dei crediti tributari e contributivi degradati a chirografo, inserendoli rispettivamente nelle classi G ed F.

Risultano rispettate le regole di distribuzione dell'attivo concordatario.

I creditori privilegiati vengono pagati nel rispetto delle cause legittime di prelazione. Grazie alla rinuncia del 25% del credito delle professioniste, che vengono pagate al 75%, le risorse liberate, che rappresentano vera e propria finanza esterna, vengono distribuite ai creditori chirografari degradati e *ab origine*.

In particolare, in caso di liquidazione controllata, dove la debitrice avrebbe a disposizione solamente il retribuito della vendita del bene ereditario di € 45.000,00 sarebbero soddisfatti:

- a) integralmente le prededuzioni (compenso OCC) per € 3.016,36;
- b) integralmente i crediti privilegiati ex art. 2751-bis n. 1, c.c. per € 1.512,00;
- c) integralmente i crediti privilegiati ex art. 2751-bis n. 2) c.c. per € 24.580,95 (invece che per € 18.435,71, in quanto la rinuncia è condizionata all'omologazione del concordato)
- d) parzialmente i crediti privilegiati ex art. 2753 c.c., ammontanti a € 74.943,42, che verrebbero pagati al 22% circa, e cioè per circa € 16.000,00.

Nell'ipotesi concordataria, invece, vi sarebbe parziale soddisfazione anche dei crediti privilegiati degradati a chirografo e dei crediti chirografari *ab origine*, come da tabella riportata nel par. 3).

Quanto agli esiti del voto, va osservato che tutte le classi hanno votato favorevolmente, e dunque non deve procedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti della c.d. ristrutturazione trasversale.

Quanto all'aspetto della fattibilità, è compito del giudice valutare se l'argomentare dell'O.C.C. sia stato corretto e si presenti, quindi, come convincente, restando evidente che ove la relazione non fosse in sintonia e coerenza con i contenuti del piano la stessa sarebbe non legittima.

Nel caso di specie, la fattibilità del piano è desumibile dalla coerenza e linearità dei suoi contenuti ed è attestata dalla relazione dell'O.C.C. e dalla sua integrazione, da considerarsi analitiche ed esaustive, e come tali rispettose dei suindicati principi generali che ne governano la redazione.

In particolare, la proposta appare lineare e fattibile nella sua configurazione, prevedendo in sostanza il pagamento dei creditori in un'unica soluzione, avendo la ricorrente già a disposizione la somma destinata agli stessi.

In definitiva, dato atto dell'attestazione del gestore della crisi sulla veridicità dei dati della proposta (e in particolare sulla corretta identificazione, quantificazione e qualificazione dell'attivo e del passivo riportati nel piano), nonché sulla fattibilità della proposta, il concordato minore può essere omologato.

5) Disposizioni sull'esecuzione

Il concordato prevede il pagamento in un'unica soluzione dei creditori, e quindi non è necessaria la nomina di un liquidatore.

Il gestore della crisi, anche nella sua qualità di commissario, vigilerà sul rispetto delle previsioni del concordato e delle indicazioni contenute nel presente provvedimento, relazionando al giudice; la relazione sarà depositata ogni sei mesi a decorrere dalla data dell'omologazione.

Si applicano le norme dell'art. 81 CCII.

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 74 e ss., e 80, CCII, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) *omologa* il concordato minore proposto da il 23.10.2025;
- 2) *dispone* che la presente sentenza sia pubblicizzata attraverso la comunicazione della stessa, a cura del gestore della crisi, a tutti i creditori e con la pubblicazione, a cura della cancelleria, sul sito del Tribunale di Firenze, oscurando i nomi delle parti e ogni altro dato sensibile;
- 3) *attribuisce* all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art. 81 CCII;
- 4) *dichiara* chiusa la procedura.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.

Così deciso in Firenze il 13 maggio 2026

Il giudice

Cristian Soscia